

DELIBERA n° 24/2019
Definizione della controversia

/ H3G S.p.A. ora Wind Tre S.p.A.

GU14/18/2017

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia
nella seduta del

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);
- VISTO** l’accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’AGCOM e il Co.Re.Com. Sicilia per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1 Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito *Regolamento*), l’Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie di cui all’art. 2 del *Regolamento*;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l’istanza della (di seguito *Istante*), prot. n. 2007/17, con la quale chiede di definire la controversia insorta nei confronti della **H3G S.p.A. ora Wind Tre S.p.A.** (di seguito *Wind*);
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e

verificata la regolarità;

CONSIDERATA la posizione dell'istante:

L'Istante, in relazione alle utenze

, lamenta "che da giorno 02.12.2016 hanno staccato il servizio di n. 4 sim dati e da sabato 3.12.2016 hanno staccato il servizio di n. 3 sim voce".

Per quanto sopra lamentato l'istante chiede indennizzo e risarcimento danni dal 2.12.2016 al 14.12.2016.

CONSIDERATA la posizione dell'operatore:

L'operatore *Wind*, nella propria memoria difensiva, in primo luogo eccepisce l'improcedibilità dell'istanza di definizione ai sensi dell'art. 2, comma 1, Allegato A, Delibera 73/11/CONS, con riferimento alla richiesta di indennizzo per la "sospensione del servizio" in quanto ha già indennizzato l'Istante per la momentanea interruzione dei servizi e rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- le utenze: sono state disattivate in data 2.12.2016 per essere successivamente riattivate in data 13.12.2016;
- le utenze: sono state disattivate in data 3.12.2016 per essere successivamente riattivate in data 13.12.2016;
- a seguito di istanza GU5, con la propria memoria difensiva si impegnavano ad erogare la somma di euro 60,00 quale indennizzo per la sospensione delle utenze, pari al massimale previsto dalla propria carta servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, Allegato A, Delibera 73/11/CONS;
- tale somma è stata effettivamente erogata tramite nota di credito n. 1691077292 contenente anche la somma di euro 30,00 erogata quale ricarica per i costi di riattivazione delle sim ricaricabili;

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante nei confronti della *Wind* non possono essere accolte per le motivazioni che seguono.

In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta dell'istante di risarcimento del danno, tenuto conto che le pretese risarcitorie esulano dalla competenza del Co.Re.Com., ai sensi dell'art. 19 del "Regolamento", essendo di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Riguardo alla richiesta di indennizzo per la sospensione del servizio sulle utenze oggetto della presente controversia, nel rilevare che dalla documentazione agli atti non risulta che l'Istante abbia presentato reclamo all'operatore prima del 5 dicembre 2016 data di deposito dell'istanza di conciliazione e della richiesta di provvedimento temporaneo, art. 5 del *Regolamento*, si desume che l'operatore sia venuto a conoscenza della sospensione dei servizi in occasione dell'intervento del CoReCom ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione ed emissione del provvedimento temporaneo, art. 5 comma 6, del *Regolamento*. L'operatore, reso edotto dal CoReCom della sospensione dei servizi, con lettera del 7/12/2016 prot. n. 60323, il 13/12/2016 si è prontamente attivato per la riattivazione delle Sim e si è impegnato alla corresponsione dell'indennizzo nella misura massima secondo quanto stabilito all'art. 24 della Carta Servizi. Per quanto sopra dedotto avendo l'operatore dimostrato di avere effettivamente corrisposto l'indennizzo mediante emissione di nota di credito, depositata agli atti, si configura la fattispecie di cui

all'art. 2 comma 1 dell'allegato A alla delibera 73/11/CONS "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia..." pertanto la richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.*, arch. *Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. il rigetto delle richieste formulate da _____ nei confronti dell'operatore **H3G S.p.A. ora Wind Tre S.p.A.**



Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'AGCOM.

Palermo, 1 agosto 2019

IL PRESIDENTE


Prof.ssa *Maria Annunziata Astone*


Dott. Antonio **VECCE**

I COMMISSARI

Avv. Alessandro **AGUECI**



Dott. Alfredo **RIZZO**



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.
arch. *Francesco Di Chiara*

